

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, possono essere emanate disposizioni intese ad agevolare la rinegoziazione dei mutui di cui al comma 1.

#### EMENDAMENTI, PRESENTATI ALL'ARTICOLO 42 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 42.

*Sopprimerlo.*

#### **Seguono compensazioni del gruppo MISTO-UDEUR.**

**42. 6.** (ex 39. 15.) Manzione, Acierno, Bagliani, Di Nardo.

*Sostituirlo con il seguente:*

##### ART. 42.

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a rinegoziare, in favore di tutti i soggetti interessati, entro il 31 marzo 2000, i mutui con oneri a totale o parziale carico dello stato le cui condizioni siano disallineate rispetto a quelle medie praticate sul mercato per operazioni analoghe alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per i mutui relativi agli interventi fruenti di contributi agevolati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, della legge 27 maggio 1975, n. 168, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito con modificazioni dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, della legge 5 agosto 1978, n. 457, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalle legge 25 marzo 1982, n. 94, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985,

n. 118 e della legge 11 marzo 1988, n. 57, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 29 commi 1, 2 e 3 della legge 13 maggio 1999, n. 13.

3. Le economie derivanti dalla rinegoziazione dei mutui di cui al comma precedente sono assegnate alle Regioni per mutui il cui decreto sia stato emesso dal Ministero dei lavori pubblici che le dovranno impiegare, entro 360 giorni dall'atto di rinegoziazione per interventi nel settore dell'edilizia residenziale agevolata ai sensi degli articoli 6, 8 e 9 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, sono emanate disposizioni intese ad agevolare la rinegoziazione dei mutui di cui al comma 1 e 2.

#### **Segue compensazione n. 1 del gruppo I Democratici.**

**42. 1.** (ex 39. 10.) Testa.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Per i mutui a parziale carico dello Stato, le condizioni applicate ai mutui a seguito della rinegoziazione si applicano anche alle quote di mutuo a carico dei soggetti non statali.

**\*42. 8.** (ex 39. 8.) Guerra, Campatelli.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Per i mutui a parziale carico dello Stato, le condizioni applicate ai mutui a seguito della rinegoziazione si applicano anche alle quote di mutuo a carico dei soggetti non statali.

**\*42. 2.** (ex 39. 7.) Giancarlo Giorgetti, Molgora.

*Al comma 2, dopo le parole con il Ministro delle finanze aggiungere le seguenti:* , previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari,

**42. 7.** (ex 39. 3.) Bonato, Giordano.

*Al comma 2, dopo le parole:* con il Ministro delle finanze *aggiungere le seguenti:* e con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle lavoratrici interessate.

**42. 12.** (ex 39. 501.) Malavenda.

*Al comma 2, sostituire la parola:* possono *con la seguente:* potrebbero.

**42. 13.** (ex 39. 500.) Malavenda.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 42. 5.  
DEL GOVERNO.

*All'emendamento 42. 5, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

5-bis. Le agevolazioni per gli investimenti di cui agli articoli 5 e 6 della legge n. 317 del 1991 sono concesse in via prioritaria alle imprese operanti nel settore tessile-abbigliamento.

**0. 42. 5. 1.** (ex 0. Tab. D. 16. 1) Paolo Colombo.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 42. 5 DEL GOVERNO

*Sostituire la parte consequenziale con la seguente:*

*Conseguentemente, all'articolo 61, alla tabella C voce Ministero per i beni e le attività culturali, legge n. 163 del 1985 e articolo 30 comma 7 della legge n. 1235 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2. — fondo unico per lo spettacolo — capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1. — fondo unico per le spettacolo — capp. 8211, 8212/p, 8213, 8214, 8215), modificare gli importi come segue:*

2000: — 124.000;

2001: — 124.000;

2002: — 124.000.

*Conseguentemente alla Tabella D, Ministero dell'industria commercio e artigianato, legge n. 148 del 1998 — articolo 52, comma 1: fondo unico per gli incentivi alle imprese (6.2.1.16 — incentivi alle imprese — capp. 7800) apportare le seguenti variazioni:*

2000: — 1.000;

2001: — 1.000;

2002: — 1.000.

**0. 42. 5. 2** (ex 42. 09). Teresio Delfino, Tassone, Volonté, Grillo, Buttiglione.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

3. Ai fini della gestione del fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, con il decreto di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, si provvede a rideterminare la tipologia e le misure delle agevolazioni, le modalità ed i criteri per la concessione ed erogazione dei benefici, le modalità di rideterminazione dei tassi agevolati applicati ai finanziamenti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora più elevato di quello determinato sulla base del tasso di riferimento vigente alla predetta data maggiorato di un punto percentuale. L'articolo 15 e l'articolo 16, ad eccezione del comma 2, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e l'articolo 37 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono abrogati a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto attuativo del presente comma.

4. Sono abrogati il comma 2 dell'articolo 13 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di sanzioni amministrative connesse alle revoche delle agevolazioni per gli interventi di cui alla predetta legge 5 ottobre 1991, n. 317. Le disposizioni del presente comma operano anche per le revoche già disposte per le quali alla data di entrata

in vigore della presente legge non sono stati ancora adottati i relativi provvedimenti sanzionatori.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interessi semplici di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, non ancora liquidati alla predetta data di entrata in vigore, sono calcolati al tasso di riferimento vigente al 31 dicembre di ciascuno degli anni cui le rate di contributo si riferiscono.

*Conseguentemente alla tabella D, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Legge n. 448 del 1998 - articolo 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (6.2.1 .16 - incentivi alle imprese - cap. 7800.), apportare le seguenti variazioni:*

2000: - 25.000;

2001: - 25.000;

2002: - 25.000.

**42. 5.** (ex Tab. D. 16.) Governo.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

3. Restano salve le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 30 aprile 1999, n. 130, e dell'articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, relative ai mutui concessi per interventi di edilizia agevolata e sovvenzionata.

4. Le risorse finanziarie rese disponibili a seguito della rinegoziazione dei tassi di interesse dei mutui di cui al comma 3 sono attribuite al Ministero dei lavori pubblici e alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano per la realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica.

**Seguono compensazioni del gruppo Misto-Verdi.**

**42. 9.** (ex 39. 12.) Scalia.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai mutui agevolati concessi ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, della legge 27 maggio 1975, n. 166, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, della legge 5 agosto 1978, n. 457, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e dalla legge 11 marzo 1988, n. 67, i quali sono rinegoziati secondo le modalità stabilite dall'articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Le economie derivanti dalla rinegoziazione sono destinate dagli enti concedenti a nuovi interventi di edilizia residenziale pubblica.

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti modificazioni:*

2000: - 100.000;

2001: - 75.000;

2002: - 50.000.

**42. 11.** (ex 39. 6.) Lorenzetti, Zagatti, Bandoli, De Biasio Calimani, Cappella, Gerardini, Francesca Izzo, Manzato, Occhionero, Siola, Vigni.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. Ai mutui concessi per interventi di edilizia agevolata e sovvenzionata le cui condizioni siano disallineate rispetto a quelle medie praticate sul mercato per operazioni analoghe alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e le relative economie sono assegnate alle regioni ed al Ministero dei lavori pubblici secondo le rispettive competenze.

**42. 3.** (ex 39. 16.) Radice, Stradella.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. Sono esclusi dai mutui di cui al comma 1 quelli oggetto del regolamento di cui all'articolo 39 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Le relative economie di contributo restano assegnate al finanziamento di programmi di edilizia residenziale.

#### **Segue compensazione del gruppo comunista**

**42. 10.** (ex 39. 4.) Pistone, Galdelli.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, riferisce al Parlamento sui risultati dell'attuazione del presente articolo.

**42. 4.** (ex 39. 17.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*(A.C. 6557 - sezione 6)*

#### **COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-UDEUR**

*All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7, per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2000 e per i tre successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente nelle misure del 6,3 per cento, del 5,9 del 5,65 e del 5,15 per cento. A decorrere dal quarto periodo d'imposta successivo, l'aliquota è stabilita nella misura del 6 per cento.*

**Compensazione n. 1**

*All'articolo 61, tabella A, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:*

2000: — 40.000;

2001: — 26.666;

2002: — 20.000.

#### **Compensazione n. 2**

*All'articolo 61, alla tabella B, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:*

2000: — 200.000;

2001: — 133.333;

2002: — 100.000.

#### **Compensazione n. 3**

*All'articolo 61, alla tabella A, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:*

2000: — 400.000;

2001: — 266.666;

2002: — 200.000.

#### **Compensazione n. 4**

#### **COMPENSAZIONE DEL GRUPPO I DEMOCRATICI-L'ULIVO**

*All'articolo 61, Tabella A, sono apportate le seguenti diminuzioni, ripartite percentualmente in misura eguale tra le diverse rubriche, per i seguenti importi complessivi:*

2000: 2.000.000;

2001: 2.000.000;

2002: 2.000.000.

**Compensazione n. 1**

### COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-VERDI-L'ULIVO

*All'articolo 61, tabella A, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:*

2000: — 40.000;

2001: — 26.666;

2002: — 20.000.

#### Compensazione n. 1

*All'articolo 61 alla tabella B, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:*

2000: — 200.000;

2001: — 133.333;

2002: — 100.000.

#### Compensazione n. 2

*All'articolo 61, alla tabella A, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:*

2000: — 400.000;

2001: — 266.666;

2002: — 200.000.

#### Compensazione n. 3

### COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA

*All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, con le seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le*

*imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi.*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 del medesimo decreto legislativo, nonché, all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sostituire le parole: fra il 3,5 ed il 4,5 con le seguenti: fra il 3,5 e il 7,5.*

#### Compensazione n. 1

*Il comma 194 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è sostituito dal seguente:*

194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1 settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991, convertito con modificazioni dalla legge 1 giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 2000, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme il versamento degli stessi in 6 rate bimestrali consecutive di uguale importo la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 2000 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1997 e il 31 dicembre 1999, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti entro il 31 dicembre 2000. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento.

#### Compensazione n. 2

*Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 2*

*dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.*

### **Compensazione n. 3**

*Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:*

29. A decorrere dal 1° gennaio 2000 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di lire 996.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

### **Compensazione n. 4**

*A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'accisa sul tabacco è aumentata del 4 per cento.*

### **Compensazione n. 5**

*A decorrere dal 1° gennaio 2000 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.*

### **Compensazione n. 6**

*All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti modificazioni:*

*Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:*

2000: — 2.000.000;

2001: — 1.350.000;

2002: — 1.000.000.

*Ministero delle finanze:*

2000: — 2.000.000;

2001: — 1.350.000;

2002: — 1.000.000.

### **Compensazione n. 7**

*Al comma 2 dell'articolo 20 della legge 448 del 23 dicembre 1998 sostituire le parole: 2,7 per cento, 2,5 per cento, 2 per cento, 1,5 per cento con le seguenti: 4,5 per cento, 4 per cento, 3,7 per cento, 3,5 per cento.*

### **Compensazione n. 8**

*All'articolo 61, Tabella C, alla voce «Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997», apportare le seguenti variazioni:*

2000: — 1.000.000;

2001: — 1.000.000;

2002: — 1.000.000.

### **Compensazione n. 9**

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 63.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura pri-

vativistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

### Compensazione n. 10

(A.C. 6557 — sezione 24)

ARTICOLO 43 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 43.

(Rimborso dei buoni postali).

1. Dopo l'articolo 178 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è inserito il seguente:

« ART. 178-bis — (Ulteriori forme di rimborso anticipato dei buoni). — 1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, può definire, per i sottoscrittori che ne facciano richiesta, forme di rimborso anticipato dei buoni postali fruttiferi, diverse da quelle previste dal presente capo, e la sostituzione, integrale o parziale, della quota capitale, inizialmente sottoscritta, con apposite serie di buoni postali fruttiferi denominati in euro ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 43 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 43.

Sopprimerlo.

43. 1 (ex 40. 500). Malavenda.

Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: proprio decreto, aggiungere le seguenti: sottoposto al parere delle Commissioni permanenti competenti,

43. 2 (ex 40. 1). Bonato, Giordano, Edo Rossi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. In materia di esercizio del servizio di tesoreria degli enti locali, disciplinato ai sensi dell'articolo 50 del decreto-legge 25 maggio 1995, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni, resta applicabile la disposizione di cui all'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

43. 4. (ex 40. 5) Michielon, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo, Panattoni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. L'esito dell'operazione è finalizzato alla ristrutturazione del debito degli enti locali di cui all'articolo 28 della presente legge.

**Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.**

43. 3 (ex 40. 2). Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Molgora.

### COMPENSAZIONI DEL GRUPPO LEGA FORZA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA

All'articolo 17, al comma 1, lettera a), dopo le parole: al comma 2 aggiungere le seguenti: l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Per l'anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1,5 per cento rispetto al personale in servizio dal 31 dicembre 1997 » e.

Compensazione n. 1

*All'articolo 16, apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma 1, sostituire le parole: « 629 miliardi, in lire 1.761 miliardi ed in lire 2.269 miliardi » con le seguenti: « 380 miliardi, in lire 1.500 miliardi ed in lire 2.000 »;

b) al comma 2, sostituire le parole: « 236 miliardi, in lire 660 miliardi ed in lire 850 miliardi » con le seguenti: « 186 miliardi, in lire 610 miliardi ed in lire 800 miliardi ».

### **Compensazione n. 2.**

*All'articolo 24, comma 4, sostituire le parole: del 5 per cento con le seguenti: del 10 per cento.*

### **Compensazione n. 3.**

*All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:*

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: -700 miliardi;

2001: -700 miliardi;

2002: -700 miliardi.

Ministero degli affari esteri:

2000: -200 miliardi;

2001: -200 miliardi;

2002: -200 miliardi.

Ministero della pubblica istruzione:

2000: -300 miliardi;

2001: -300 miliardi;

2002: -300 miliardi.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Ministero dell'ambiente:

2000: -70 miliardi;

2001: -70 miliardi;

2002: -70 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

2000: -90 miliardi;

2001: -90 miliardi;

2002: -90 miliardi.

Ministero dell'interno:

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

*Totale compensazione:*

2000: -1.510 miliardi;

2001: -1.510 miliardi;

2002: -1.510 miliardi.

### **Compensazione n. 4.**

*All'articolo 61, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:*

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: -400 miliardi;

2001: -400 miliardi;

2002: -400 miliardi.

Ministero delle politiche agricole:

2000: -200 miliardi;

2001: -200 miliardi;

2002: -200 miliardi.

Ministero delle comunicazioni:

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

2000: -250 miliardi;

2001: -250 miliardi;

2002: -250 miliardi.

*Totale compensazione:*

2000: -900 miliardi;

2001: -900 miliardi;

2002: -900 miliardi.

#### **Compensazione n. 5.**

*All'articolo 61, tabella C, apportare le seguenti variazioni:*

*Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:*

*Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):*

*Articolo 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica - cap. 2504/p):*

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

*Articolo 36: Finanziamento censimenti (3.1.2.36. - Istituto nazionale di statistica - cap. 2504/p):*

2000: -85 miliardi;

2001: -85 miliardi;

2002: -85 miliardi.

*Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti: articolo 4: Autonomia finanziaria (3.1.3.10. - Corte dei conti - cap. 2815):*

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

*Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2. - Presidenza del Consiglio dei ministri - capp. 2710, 2711, 2712, 2713, 2714):*

2000: -500 miliardi;

2001: -500 miliardi;

2002: -500 miliardi.

*Legge n. 385 del 1990: Disposizioni in materia di trasporti (3.1.2.10. - Ente nazionale di assistenza al volo - cap. 1930):*

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

*Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1. - Fondi di riserva - cap. 4355);*

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

*Ministero degli affari esteri:*

*Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto legge n. 155 del 1933, convertito con modificazioni, dalle legge n. 243 del 1993 (3.1.1.0. - Funzionamento - capp. 2150, 2151 ...):*

2000: -250 miliardi;

2001: -250 miliardi;

2002: -250 miliardi.

*Ministero dei lavori pubblici:*

*Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo (articolo 11 comma 1) (7.1.2.1. — Sostegno all'accesso alle locazioni abitative — cap. 4201):*

2000: -200 miliardi;  
2001: -200 miliardi;  
2002: -2100 miliardi.

*Ministero del commercio con l'estero:*

*Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero: articolo 8, comma 1, lettera a) ... (4.1.2.1.- cap. 2100):*

2000: -100 miliardi;  
2001: -100 miliardi;  
2002: -100 miliardi.

*Articolo 8, comma 1, lettera b) (4.1.2.1. - cap. 2101):*

2000: -50 miliardi;  
2001: -50 miliardi;  
2002: -50 miliardi.

*Legge n. 549 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.2. — Contributi ad enti ed altri organismi — cap. 2130):*

2000: -50 miliardi;  
2001: -50 miliardi;  
2002: -50 miliardi.

*Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:*

*Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica: articolo 5, comma 1, lettera a) (2.1.2.3. — Finanziamento ordinario delle Università statali — cap. 1263):*

2000: -500 miliardi;  
2001: -500 miliardi;

2002: -500 miliardi.

*Ministero dei beni culturali e ambientali: legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » (3.1.1.0. — Funzionamento — cap. 1601):*

2000: -5 miliardi;  
2001: -5 miliardi;  
2002: -5 miliardi.

*Totale compensazione:*

2000: -2.040 miliardi;  
2001: -2.040 miliardi;  
2002: -2.040 miliardi.

**Compensazione n. 6**

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

ART. 14-bis.

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602).*

1. All'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h*) aggiungere la seguente:

« *h-bis*) le ritenute dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle Tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato »;

2. Al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte le seguenti parole: « , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle Tabelle A e B, allegate alla legge del 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modifi-

cazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato ».

### Compensazione n. 7

*Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:*

ART. 12-bis.

*(Disposizioni in materia di gas metano).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

### Compensazione n. 8

*Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:*

ART. 17-bis.

*(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).*

1. Per il triennio 2000-2002, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti al 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

2. Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

### Compensazione n. 9

*Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:*

ART. 18-bis.

*(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).*

Per il triennio 2000-2002, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

### Compensazione n. 10

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis.

*(Disposizioni in materia di IVA).*

1. Alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64) 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono sopprese le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di matè;

c) al numero 127-novies, aggiungere in fine le seguenti parole: « con esclusione delle prestazioni relative al "business class" ».

### Compensazione n. 11

*All'articolo 61, Tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, legge 163 del 1985 e articolo 7 della legge n. 1213 del 1965 come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni, dalle legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2. — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1.*

— Fondo unico per lo spettacolo — capp. 8211, 8212/p, 8213, 8214, 8215), *apportare le seguenti variazioni:*

2000: -900 miliardi;

2001: -900 miliardi;

2002: -900 miliardi.

### Compensazione n. 12

*All'articolo 61, Tabella D, legge n. 298 del 1998: attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse. Articolo 1, comma 1: prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8. — Aree depresse — cap. 8590), *apportare le seguenti variazioni:**

2000: -1.500 miliardi;

2001: -2.000 miliardi;

2002: -2.000 miliardi.

### Compensazione n. 13

*All'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Per il triennio 2000-2002 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.

*Conseguentemente, è abrogato il comma 126 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituito il titolo dell'articolo 19 con il seguente: (Disposizioni in materia di indennità e di compensi).*

### Compensazione n. 14

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

ART. 8-bis.

*(Disposizioni in materia di imposte su determinati redditi di capitale).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 si applica una imposta sulle transazioni finanziarie denominate in valuta non comunitaria, con aliquota proporzionale pari allo 0,1 per cento.

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le norme di attuazione del presente articolo.

### Compensazione n. 15

**(A.C. 6557 - sezione 25)**

ARTICOLO 44 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 44.

*(Operazioni in titoli di Stato sul mercato secondario e gestione della liquidità).*

1. All'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

« Per promuovere l'efficienza dei mercati finanziari, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, ad emettere temporaneamente *tranche* di prestiti vigenti mediante ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nei mercati finanziari internazionali. Tali operazioni, in considerazione del loro carattere transitorio, non modificano la consistenza dei relativi prestiti e danno luogo alla movimentazione di un apposito conto della gestione di tesoreria. I conseguenti effetti finanziari vengono imputati all'entrata del bilancio dello Stato ovvero gravano sugli oneri del debito fluttuante, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica. Con le stesse modalità il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a procedere a operazioni di prestito sul mercato interbancario ».

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica può autorizzare interventi di gestione delle disponibilità liquide degli enti della pubblica amministrazione, al fine di aumentarne la redditività, affidandone il coordinamento al Dipartimento del tesoro, anche per le valutazioni di compatibilità finanziaria.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 44 DEL DISEGNO DI LEGGE

#### ART. 44.

*Sopprimerlo.*

#### **Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.**

**44. 1** (ex 41. 4). Bonato, Giordano.

*Sopprimere il comma 1.*

#### **Seguono compensazioni del gruppo Alleanza nazionale.**

**44. 2** (ex 41. 8). Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: , anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato,*

#### **Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione Comunista.**

**44. 4** (ex 41. 5). Bonato, Giordano.

*Al comma 1, capoverso sopprimere le parole: , anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato,*

**\*44. 5** (ex 41. 2). Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1 capoverso, sopprimere le parole: , anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato,*

**\*44. 3** (ex 41. 503). Malavenda.

*Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: anche con la seguente: non.*

**44. 6** (ex 41. 504). Malavenda.

*Sopprimere il comma 2.*

#### **Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.**

**44. 7** (ex 41. 3). Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.*

**44. 8** (ex 41. 6). Bonato, Giordano.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

3. Gli enti locali possono procedere ad operazioni di gestioni della liquidità di cui al comma 1 previa comunicazione al dipartimento del tesoro.

#### **Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.**

**44. 9** (ex 41. 7). Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Molgora.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

3. A decorrere dal 1° gennaio 2000 il rimborso anticipato dei titoli di Stato previsto dall'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, sarà effettuato esclusivamente secondo le ordinarie procedure di rimborso del debito pubblico.

**44. 10** (ex 41.0.1). Governo.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

3. Su tutte le somme di pertinenza dello Stato o di altri enti pubblici, affidate in gestione o depositate a qualsiasi titolo presso un istituto di credito va corrisposto a un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento pubblicato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

**44. 11. Governo.**

### **COMPENSAZIONI DEL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE**

*All'articolo 4, sopprimere il comma 2.*

#### **Compensazione n. 1**

*Sopprimere l'articolo 13.*

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 63 — 1. Sugli importi delle riscossioni effettuate dallo Stato e dai suoi concessionari, per giocate, concorsi e pronostici, scommesse di ogni tipo e manifestazioni a premio è prelevato l'1 per cento.

2. Il Ministro delle finanze, con atti amministrativi adottati ai sensi dell'articolo 16 della legge 17 maggio 1999, n. 133, provvede ai necessari adempimenti attuativi.

#### **Compensazione n. 2**

*All'articolo 17, comma 1, lettera a), sostituire le parole: 1 per cento con le parole: 2,5 per cento.*

#### **Compensazione n. 3**

*All'articolo 17, comma 1, lettera f), sostituire le parole: al 50 per cento con le parole: all'80 per cento.*

#### **Compensazione n. 4**

*All'articolo 17, comma 1, lettera f), sostituire le parole: al 4 per cento con: al 10 per cento.*

#### **Compensazione n. 5**

*All'articolo 24, comma 4, sostituire le parole: 5 per cento con le parole: 10 per cento.*

#### **Compensazione n. 6**

*All'articolo 24, sopprimere il comma 8. Conseguentemente, sopprimere l'articolo 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.*

#### **Compensazione n. 7**

*All'articolo 33, comma 1, dopo le parole: e maturandi aggiungere le parole: ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le altre somme aggiuntive previste dalla legge.*

#### **Compensazione n. 8**

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 63. — 1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

#### **Compensazione n. 9**

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 63. — 1. L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

2. Qualora gli atti di cui al comma 1 comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

3. Il professionista di cui al comma 2 deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

4. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

5. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito per il 2.000 non inferiore a 100 miliardi l'anno, ed a 200 miliardi l'anno a partire dall'anno 2.001; di pari importo si intendono ridotti i trasferimenti dallo Stato ai comuni.

#### **Compensazione n. 10**

*All'articolo 61, Tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 15 per cento.*

#### **Compensazione n. 11**

### **COMPENSAZIONI DEL GRUPPO LEGA FORZA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA**

*All'articolo 17, al comma 1, lettera a), dopo le parole: al comma 2 aggiungere le seguenti: l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Per l'anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1,5 per cento rispetto al personale in servizio dal 31 dicembre 1997 » e.*

#### **Compensazione n. 1**

*All'articolo 16, apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma 1, sostituire le parole: « 629 miliardi, in lire 1.761 miliardi ed in lire 2.269 miliardi » con le seguenti: « 380 miliardi, in lire 1.500 miliardi ed in lire 2.000 »;

b) al comma 2, sostituire le parole: « 236 miliardi, in lire 660 miliardi ed in lire 850 miliardi » con le seguenti: « 186 miliardi, in lire 610 miliardi ed in lire 800 miliardi ».

#### **Compensazione n. 2.**

*All'articolo 24, comma 4, sostituire le parole: del 5 per cento con le seguenti: del 10 per cento.*

#### **Compensazione n. 3.**

*All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:*

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: -700 miliardi;

2001: -700 miliardi;

2002: -700 miliardi.

## Ministero degli affari esteri:

2000: -200 miliardi;

2001: -200 miliardi;

2002: -200 miliardi.

## Ministero della pubblica istruzione:

2000: -300 miliardi;

2001: -300 miliardi;

2002: -300 miliardi.

## Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

## Ministero dell'ambiente:

2000: -70 miliardi;

2001: -70 miliardi;

2002: -70 miliardi.

## Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

2000: -90 miliardi;

2001: -90 miliardi;

2002: -90 miliardi.

## Ministero dell'interno:

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

*Totale compensazione:*

2000: -1.510 miliardi;

2001: -1.510 miliardi;

2002: -1.510 miliardi.

**Compensazione n. 4.***All'articolo 61, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:*

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: -400 miliardi;

2001: -400 miliardi;

2002: -400 miliardi.

Ministero delle politiche agricole:

2000: -200 miliardi;

2001: -200 miliardi;

2002: -200 miliardi.

Ministero delle comunicazioni:

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

2000: -250 miliardi;

2001: -250 miliardi;

2002: -250 miliardi.

*Totale compensazione:*

2000: -900 miliardi;

2001: -900 miliardi;

2002: -900 miliardi.

**Compensazione n. 5.***All'articolo 61, tabella C, apportare le seguenti variazioni:*

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

*Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):**Articolo 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica - cap. 2504/p):*

2000: -100 miliardi;